



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 2

Del 22-01-2026

**Oggetto:** Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente - Assente
Fausto Conforti	SINDACO	Presente
Damiano Finazzi	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Walter Bonfiglio	Consigliere	Presente
Laura Lorini	Consigliere	Presente
Fabio Duseti	Consigliere	Assente
Amandeep Kaur	Consigliere	Presente in videoconferenza
Laura Pontoglio	Consigliere	Presente
Cristian Togni	Consigliere	Assente
Dante Paolo Bonfiglio	Consigliere	Presente
Fabio Coffetti	Consigliere	Presente
Laura Martinelli	Consigliere	Presente
Totali		Presenti 9 Assenti 2

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario generale, segretario gen. Paolo Bertazzoli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fausto Conforti, nella qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

\*\*\*\*



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 01 gennaio 2020;

PRESO ATTO CHE i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO CHE la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO CHE, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO CHE, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO CHE il comma 744 conferma la riserva allo Stato della nuova IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo D, ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



*definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

PRESO ATTO che il comma 757 della legge 160/2019 impone di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso. Il decreto attuativo è stato pubblicato in data 7 luglio 2023, tuttavia Il Decreto Proroghe, approvato in Senato giovedì 16 novembre 2023, contiene un emendamento rubricato “Proroga decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU” secondo cui il nuovo adempimento, introdotto tramite Decreto 7 luglio 2023, correlato all’elaborazione del Prospetto delle aliquote IMU all’interno del Portale del federalismo fiscale, decorrerà dall’anno di imposta 2025 e non 2024, termine inizialmente individuato dal Decreto citato. I Comuni, quindi, potranno mantenere le aliquote già previste nel 2023 anche per l’annualità 2024, senza i vincoli del Prospetto presente sul portale del Federalismo fiscale;

ATTESO che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2026 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9)	0,60% (con detrazione di € 200)



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



Aree edificabili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Beni merce	0,0 %
Terreni agricoli	1,06%
Fabbricati gruppo D (esclusi i fabbricati rurali)	1,06 % (la quota fissa dello 0,76 % è riservata allo Stato)
Altri immobili	1,01%

RILEVATO che le previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO della normativa vigente inerente la "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

*SENTITO il Sindaco, il quale illustra l'argomento;*

SENTITA la dichiarazione di voto ::;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario;

CON voti favorevoli n., astenuti n. e contrari n., espressi singolarmente per appello nominale da n. consiglieri presenti e n. votanti;

## DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



- di confermare, per l'anno 2026, le aliquote dell'IMU;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9)	0,60% (con detrazione di € 200)
Aree edificabili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Beni merce	0,0 %
Terreni agricoli	1,06%
Fabbricati gruppo D (esclusi i fabbricati rurali)	1,06 % (la quota fissa dello 0,76 % è riservata allo Stato)
Altri immobili	1,01%

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Dopodiché,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n.6 (sei) , astenuti n.3 (tre) e contrari nessuno, espressi singolarmente per appello nominale da n. consiglieri presenti e n. votanti;

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**Letto, confermato e sottoscritto,**

---

Delibera N° 2 del 22-01-2026

Pagina 6



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia

---



IL SEGRETARIO GENERALE  
*segretario gen. Paolo Bertazzoli*

IL PRESIDENTE  
*Fausto Conforti*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 31-12-2025

Il Responsabile del servizio

**Libretti Matteo**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 31-12-2025

Il Responsabile del servizio

**Libretti Matteo**



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 2
Del 22-01-2026

**Oggetto:** Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

#### Registro pubblicazione n° 16

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 22-01-2026 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Berlingo, li 22-01-2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(nominativo leggibile nel certificato di firma)

---

INFORMAZIONI SULLA ESECUTIVITÀ  
(articolo 134, commi 3 e 4, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione:

ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

---

Delibera N° 2 del 22-01-2026

Pagina 1